

I COMPENSI DEI GIUDICI TRIBUTARI

L'art. 111, comma 2, della Costituzione testualmente dispone: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice **terzo e imparziale**. La legge ne assicura la ragionevole durata".

Oggi non può dirsi che tale postulato costituzionale sia rispettato nel processo tributario, dove, per legge (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992), i componenti delle Commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su **proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (cioè una delle parti in causa)**, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2 del succitato articolo.

Terzietà del giudice significa, soprattutto, **apparenza** all'esterno di totale **indipendenza** rispetto alle parti contendenti (contribuenti e fisco), in modo da non far sorgere alcun minimo sospetto che l'organizzazione e la gestione del processo tributario possano compromettere o pregiudicare il diritto di difesa di una delle parti, con assurde ed illegittime limitazioni (come il divieto della testimonianza).

Ma, oltre all'aspetto squisitamente procedurale, **terzietà** del giudice significa anche **rispetto e riconoscimento economico** per una funzione delicata e difficile, quale è quella del giudice tributario, che deve interessarsi di una normativa vasta e complessa, spesso modificata ed integrata dal legislatore, persino con effetti retroattivi o con interpretazioni autentiche, peraltro con un linguaggio criptico, che rinvia ad altre disposizioni di legge.

Oggi, secondo me, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non gratifica sufficientemente i giudici tributari dal punto di vista economico, tanto è vero che:

- le ordinanze di sospensione non vengono assolutamente pagate;
- le attività istruttorie non vengono assolutamente pagate;

- infine, al giudice relatore viene corrisposto un compenso netto di € 25, peraltro pagato dopo mesi dal deposito della sentenza, senza interessi, come evidenziato dal seguente prospetto:

Compensi Componenti Commissione Tributaria

Descrizione	Fino al 31/12/2005	Dal 01/01/2006	Aumenti	
			Valore assoluto	%
Quota per ricorso definitivo	87,00	100,00	13,00	14,94
Quota Presidente di Commissione	4,00	4,50	0,50	12,50
Quota Presidente di Sezione	2,40	3,50	1,10	45,83
Quota Vice Presidente di Sezione	1,60	2,50	0,90	56,25
Quota Relatore	4,00	11,50	7,50	187,50
Residua Quota Collegio (diviso 3)	75,00	78,00	3,00	4,00
Maggiorazione fuori sede	1,50	1,50	--	--

Compensi per ogni Giudice Relatore

Descrizione	Fino al 31/12/2005	Dal 01/01/2006	Aumenti	
			Valore assoluto	%
Quota per relazione	4,00	11,50	7,50	187,50
Quota comune ripartibile	25,00	26,00	1,00	4,00
Maggiorazione fuori sede	1,50	1,50	--	--
TOTALE	30,50	39,00	--	--

Dai suddetti importi lordi, detratte le relative ritenute fiscali, si ottiene, in linea generale, **un compenso netto al relatore di € 25 per ricorso deciso, indipendentemente dal valore e dalla complessità della causa fiscale.** E' assurdo.

In sostanza, un giudice tributario, per esempio, deve depositare 40 sentenze al mese per ricevere circa mille euro nette.

Si tenga conto che un giudice di pace, competente per cause di risarcimento danni da incidenti stradali per un valore massimo di € 15.498,70, per ogni sentenza definitiva o cancellata percepisce € 56,81 nonché € 36,81 per ogni udienza svolta.

La mortificazione è evidente ed è giusta la rivendicazione dei giudici tributari in proposito.

Né la situazione potrà migliorare con la rideterminazione dei compensi dei componenti delle Commissioni tributarie con l'autorizzazione alla spesa irrisoria di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, come previsto dal comma 354 della Finanziaria 2008.

Per risolvere **veramente** il problema, anche dal punto di vista economico, nonché dare maggiore **dignità** ai giudici tributari, meritori per il difficile ruolo che svolgono, è necessario, secondo me, che la gestione e l'organizzazione del processo tributario siano affidati **ad un organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

In tal modo, anche dal punto di vista dell'apparenza, viene rispettato il principio costituzionale della **“terzietà”** del giudice ed al tempo stesso si offrono maggiori garanzie di difesa al cittadino-contribuente.

Lecce, 09 gennaio 2008

Avv. Maurizio Villani

Avvocato tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione